



**COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI BARI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con DCC n.4 del 15.02.2000

Modificato con DCC n.40 del 6.9.2000

Esaminato dalla S.P.C, che ne ha "Preso atto" In seduta del 14.09.2000 al n°2839

Reso esecutivo il 14.09.2000

Integrato all'art.24 della lettera d) con DCC. Nr. 6 del 24/03/2005

Aggiunta art. 21 bis, modifica e integrazione all'art. 25 con DCC nr.14 del 13/03/06.

CAPO I

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Cassano delle Murge si osservano le norme del presente Regolamento. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART.2

(Concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera D), mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) dell'art. 25. La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

ART.3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o per telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, DPR 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.4

(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice

- fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare o la sua misura;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica.

Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

ART.5 (Pronuncia della domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Uffici Comunali (U.T.C, e P.M.) secondo la natura dell'occupazione.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della L. 241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli Settori interessati.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART.6 (Rilascio dell'atto di concessione- suo contenuto)

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilire di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) A termine, per la durata massima di anni 29;
- b) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
- e) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il

concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

ART.7 (Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- c) Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ART.8 (Obblighi del concessionario)

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla l'atto di concessione che occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Il concessionario non può senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

ART.9 (Decadenza della concessione)

Sono cause diverse di decadenza della concessione:

- a) le reiterate violazioni da parte del concessionario dei suoi dipendenti delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- b) la violazione delle norme di legge regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo, avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- e) mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

ART. 10
(Revoca della concessione)

La concessione di occupazione di suolo è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

ART. 11
(Divieto temporaneo di occupazione)

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 12
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 13
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 14
(Autorizzazioni ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il

permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART.15
(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'Ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione delle strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

ART.16
(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART.17
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la mercé e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti, nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART.18
(Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavoro e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo o materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

ART. 19
(Occupazione con Passi carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento dei Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni). Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area, antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 1 (uno).

ART. 20
(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, sedie, tavoli, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune. Le concessioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 28.03 1991 n.112 e.. del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DM. n.248 del 4/6/1993.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 21

(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o ai metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. , del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente di 1.000 mq.

Articolo 21 bis

(Classificazione delle strade)

Ai fini dell'applicazione del tassa, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie secondo quanto indicato nell'Allegato B al presente regolamento.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tassa corrispondente alla categorie più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tassa più elevata.
La tassa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a categoria.

ART.22 (Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per, le varie tipologie di occupazione.

Si applicano le riduzioni previste dall'art.24 in tutti i casi non considerati dal presente Regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ART. 23 (Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art.45 del D. Lgs. 15.11.1993 n.507, e dell'art. 1 del D. Lgs. 28/12/1993 n.566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento.

DURATA DELL'OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 18 ore	Riduzione del 25%
Oltre le 18 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 15 giorni	Tariffa ordinaria
Oltre i 15 giorni	Tariffa ridotta del 50%

ART.24 (Riduzione della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 80% per accessi carrabili o pedonali a raso per quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- c) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
- d) per le occupazioni temporanee effettuate da esercenti attività di vendita di "prodotti tipici", per le "Botteghe storiche" e per quelle fortemente innovative, di cui al Regolamento sulle disposizioni per lo sviluppo e nuove norme per l'insediamento delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico, la tariffa è ridotta dell' 80% (ottanta per cento) per occupazioni di superficie sino a 15 mq., per le superfici eccedenti si applica la Tariffa ordinaria prevista.

ART.25 (Esenzione della Tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.

Lgs. 15.11.93 n.507, in particolare sono esenti le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- b) commercio su aree pubbliche itineranti: soste fino a 60 minuti.
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni delle Autorità Comunali.
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti coperti di durata non superiore a sei ore.
- e) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi e effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.
- g) accessi pedonali destinati a portatori di Handicap.
- h) le occupazioni di sottosuolo e di soprasuolo con condutture, cavi ed impianti idonei all'erogazione di servizi connessi all'esercizio dell'attività agricola, realizzate nelle aree comunali classificate in Zona omogenea "E" quali parti del territorio destinate ad usi agricoli come individuato dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

ART. 26

(Denuncia o versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del Tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di

conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in un'unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART.27

(Accertamenti rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni.¹

ART. 28

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'art.12 del D.Lgs.473 del 18/12/97 e successive modificazioni.

ART.29

(Norme finali)

Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

¹ Articolo così modificato dalla DCC u.40 del 06.09.2000



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE classe IV

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A). Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno € **22,2076**.
- B). Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 65%: € **7,7469**
- C). Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 70%: € **6,6623**
- D). Occupazioni con passo carrabile, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti. Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 50%: € **11,1038**.
- E). Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 80%: € **4,4415**.
- F). Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati. Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 90%: € **2,2208**.
- G). Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare quella indicata alla lettera A).
- H). *Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 D.Lgs. 507/1993, la tassa è dovuta nella misura di euro 0,7747 per utente, così come disposto dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs.15/12/97, n.446, modificato dall'art.18, comma 2, della legge 23/12/99 n.488.*²

² Articolo così modificato dalla DCC n.40 del 06.09.2000

I). Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di **€ 25,8228** a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.³

L). *Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.* Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 10,3291
Zona limitrofa	€ 7,7469
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 5,1646

M). Distributori di carburante: occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di urta superficie ai 4 metri quadrati. Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 58,8761
Zona limitrofa	€ 23,7570
Sobborghi e zone periferiche	€ 10,3291
Frazioni	€ 5,1646

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differenti capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. Comunque utilizzati sono soggette alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A). Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq. **€ 1,5494**

In rapporto alla durata dell'occupazione la tariffa viene così graduata:

- 1) Fino a 18 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 giorni: **€ 1,1620**
- 2) Fino a 18 ore (riduzione del 25%) oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%): **€ 0,5810**
- 3) Fino a 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni: **€ 1,5494**
- 4) Fino a 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%): **€ 0,7747**.

³ Articolo eliminato dalla DCC n.40 del 06.09.2000

- B). Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte di un terzo.
- C). Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 30%.
- D). Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.
- E). Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- F). Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs.507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- G). Per le occupazioni con autovetture di uso provato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).
- H). Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.
- I). Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- L). Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale di cui all'art.47 del D.Lgs.507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) Fino ad un Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. **€ 10,3291**
- b) Oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. **€ 15,4937**

Per le occupazioni di cui alla lettera A. e B. di durata superiore a 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | | |
|----|---------------------------------|--------|
| a) | Fino a 90 gg. | +30% |
| b) | Oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. | +50% |
| e) | Di durata superiore a 180 gg. | + 100% |

- M). Per le occupazioni effettuate in occasione della Fiera e Festeggiamenti in ricorrenza della Festa Patronale la tariffa è aumentata del 50% e le relative somme saranno riscosse direttamente dal Comune.
- N). Per le occupazioni temporanee effettuate da esercenti attività di vendita di "prodotti tipici", per le "Botteghe storiche" e per quelle fortemente innovative, di cui al Regolamento sulle disposizioni per lo sviluppo e nuove norme per l'insediamento delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico, la tariffa è ridotta dell' 80% (ottanta per cento) per occupazioni di superficie sino a 15 mq., per le superfici eccedenti si applica la Tariffa ordinaria prevista.

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in un'unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20%.



STRADE DI I^ CATEGORIA

La prima categoria è riferita a qualsiasi strada, piazza o altro bene appartenente al demanio o patrimonio indisponibile dell'ente diversi da quelli elencati nella classificazione della II^ categoria.

STRADE DI II^ CATEGORIA

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA
ALDO MORO	(PIAZZA)
MARIO ROSSANI	(PIAZZA)
ARMANDO PEROTTI	(PIAZZA)
MASTROCANTA	(VIA)
CARLO CHIMIENTI	(VIA)
MIANI	(VIA)
CROCIFISSO	(VIA)
CESARE BATTISTI	(VIA)
VINCENZO RUFFO	(VIA)
GENTILE	(VIA)